

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 19 APRILE 1951

(50<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti » (N. 1583) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESE, relatore . . . . .	Pag. 594
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	594

(Discussione)

« Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (N. 1544):

PRESIDENTE . . . . .	594, 607
JANNUZZI, relatore . . . . .	594, 596, 604, 605, 607
FARINA . . . . .	596, 608
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	596, 598, 604, 606, 607, 608
PALUMBO Giuseppina . . . . .	596
BEI Adele . . . . .	597
ANGELINI Cesare . . . . .	597, 607
SALVAGIANI . . . . .	597

D'ARAGONA . . . . .	Pag. 597
MONALDI . . . . .	598, 608
VENDITTI . . . . .	598, 607
PISCITELLI . . . . .	600
BITOSSO . . . . .	602, 607
SACCO . . . . .	604
GRAVA . . . . .	608

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Cosattini, D'Aragona, Falek, Farina, Grava, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane.

Interviene il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti » (N. 1583) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dei benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza

sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

BRACCESI, *relatore*. La mia relazione, onorevoli colleghi, si limiterà a poche parole illustrative. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di ristabilire quei criteri di equità che debbono valere per tutti gli istituti a carattere previdenziale. Il decreto-legge fondamentale istitutivo dell'Istituto della previdenza sociale del 4 ottobre 1935, n. 1827, all'articolo 124 stabilisce che le quote di concorso e le somme comunque dovute ad incremento dei conti individuali degli iscritti, nonchè gli assegni e le indennità da corrispondersi come prestazioni assicurative non sono soggette ad imposta di ricchezza mobile e sono esenti anche da imposta di successione i proventi relativi per gli aventi diritto e per i beneficiari. La Cassa speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti non godeva di questi benefici, nè potendosi ammettere che benefici del genere fossero applicati per analogia, è stato necessario predisporre il presente disegno di legge. Del resto, tutti i diversi istituti che hanno per oggetto la previdenza, più piccoli sono più tendono a migliorare le condizioni dei loro partecipanti. Ed è ben giusto che, per questo motivo, debbano beneficiare dei vantaggi dell'istituto più grande, quello della Previdenza sociale. Per le ragioni anzidette propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riporto alla relazione con la quale è stato accompagnato il disegno di legge e aderisco alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (N. 1544).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Mi consenta l'onorevole Commissione, prima di iniziare la mia relazione, di rivolgere un saluto all'onorevole D'Aragona che, dopo aver assolto nobilmente al suo mandato di Governo, torna di nuovo in mezzo a noi. Sono sicuro che lo stesso spirito di collaborazione e l'alta competenza, che ha sempre dimostrato e di cui ha dato recente prova, vorrà prodigare ancora fra noi.

PRESIDENTE. Come presidente della Commissione mi associo, anche a nome di tutti i componenti la Commissione, alle parole di saluto rivolte all'onorevole D'Aragona dal senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. La senatrice Merlin ha presentato un disegno di legge formato di tre articoli. All'articolo 2 è detto (comincio dall'articolo 2 perchè la è la sostanza del disegno di legge): « Le lavoratrici indicate nell'articolo 1 non possono essere licenziate per causa di matrimonio ». All'articolo 1 è detto: « Le disposizioni della presente legge si applicano alle lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salarie, braccianti e compartecipanti), nonchè a quelle dipendenti dagli uffici e dalle Aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperative, anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici addette ai servizi familiari e alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro

retribuito alle dipendenze di altri le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con la specialità del rapporto ». L'articolo 3 infine prevede: « La lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento ».

Come vedete, dunque, il disegno di legge si compone di due parti. Nella prima parte si vieta il licenziamento per causa di matrimonio, nella seconda parte si prevede che le lavoratrici che si dimettano per causa di matrimonio abbiano diritto ugualmente all'indennità per licenziamento. Il disegno di legge in esame è semplice e non ha bisogno di illustrazioni nel contenuto, ma il relatore si permette di esprimere il suo parere che sottopone naturalmente al giudizio dell'onorevole Commissione.

Quantò alla prima parte non pare al relatore che il disegno di legge sia meritevole di approvazione. Che cosa significa licenziamento per causa di matrimonio? Innanzi tutto occorre fissare giuridicamente un punto: l'articolo 2119 del Codice civile stabilisce la possibilità del recesso per giusta causa da parte del datore del lavoro o del lavoratore, per i contratti a tempo determinato e per i contratti a tempo indeterminato, senza preavviso. Io credo che nessuno abbia mai pensato che tra le cause di licenziamento per giusta causa che diano diritto alla risoluzione del contratto a tempo determinato o alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso ci possa essere il matrimonio. Sarebbe come dire che la nascita di un figliuolo o la morte del padre o della madre possa essere causa di risoluzione di rapporto di lavoro.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mai si è verificata una tale risoluzione!

JANNUZZI, *relatore*. Nessuno ha mai pensato, infatti, che possa essere una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro il matrimonio. Sarebbe quindi superfluo dirlo in una legge. Naturalmente la senatrice Merlin si è voluta riferire ad uno dei casi in cui il licenziamento avviene per spontanea volontà da parte del datore di lavoro. Ed allora in questo caso, io mi domando: a che cosa serve questa disposizione, dal momento che il datore di

lavoro, ove volesse disfarsi della lavoratrice che sta per andare al matrimonio, se si tratta di un contratto a tempo determinato, deve rispettare il termine, mentre se si tratta di un contratto a tempo indeterminato può benissimo licenziare senza indicare la causa del licenziamento? A cosa servirebbe dunque una disposizione di questo genere? Ma occorre aggiungere altre considerazioni: in sostanza la senatrice Merlin tende a proteggere attraverso questo disegno di legge la donna che si sposa, cioè a venire incontro ai maggiori oneri che il matrimonio porta con sé. Ma il matrimonio non porta evidentemente con sé i maggiori oneri solo all'atto del matrimonio, ma li porta per tutta la durata del matrimonio; per tutta la durata dello stato coniugale. Quindi questo divieto che dovrebbe esserci all'atto del matrimonio dovrebbe durare per tutta la vita della lavoratrice, il che evidentemente è un assurdo.

Se si stabilisse un termine entro il quale, prima del matrimonio e dopo il matrimonio, il licenziamento fosse vietato, si cadrebbe nello stesso inconveniente al quale ho accennato poco fa, in previsione cioè del fatto che sta per avvicinarsi il termine passato il quale la lavoratrice non può essere licenziata, il licenziamento potrebbe essere dato benissimo per un'altra ragione, o senza ragione quando si trattasse di un rapporto di lavoro regolato da un contratto a tempo indeterminato. Perché è indiscutibile che il rapporto di lavoro a tempo determinato deve essere rispettato anche in caso di matrimonio della lavoratrice.

Debbo aggiungere anche un'altra considerazione: non mettiamo la donna, in questo modo, in una condizione di inferiorità rispetto all'uomo per quella che può essere la sua scelta nelle attività lavoratrici. La senatrice Merlin non parla degli uomini che non possono essere licenziati per ragioni di matrimonio, parla soltanto delle donne. Ora voi comprendete che se si approvasse questo disegno di legge ogni datore di lavoro prima di assumere una lavoratrice, si accerterebbe che non sia sposata, fidanzata o in età da marito, e molto facilmente escluderebbe dall'assunzione la donna in età da marito o che sta per fidanzarsi o che sia fidanzata o tanto peggio che sia prossima al matrimonio. Il che produrrebbe

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª RIUNIONE (19 aprile 1951)

una conseguenza contraria a quella che il disegno di legge si propone.

Per queste considerazioni — ripeto — ritengo che il disegno di legge così come formulato non possa essere approvato.

C'è poi la seconda parte e questa mi pare al contrario giusta. Quando le dimissioni siano date per ragioni di matrimonio, allora alla lavoratrice, quantunque dimissionaria volontaria, deve spettare il trattamento come se si trattasse di un vero e proprio licenziamento. Su questo secondo punto esprimo quindi in sostanza parere favorevole. Mi pare però che fare un disegno di legge per una disposizione di questo genere sarebbe inopportuno, credo sarebbe meglio allora inserire tale disposizione in un altro disegno di legge in cui la materia possa essere più ampiamente trattata e più diffusamente disciplinata.

Per questa seconda parte, quindi, mi rimetto al giudizio della Commissione, non senza per altro far rilevare che in molti contratti collettivi e nella prassi è invalso l'uso di dare indennità e trattamenti spettanti per i licenziamenti non volontari, quando le dimissioni avvengano per matrimonio. Sono considerazioni umane insomma che di solito sono intese dal datore di lavoro. Ad ogni modo — ripeto —, ove occorresse una disciplina legislativa, credo sia il caso di trasferire tale disposizione in un disegno di legge più organico, quando tutta la materia verrà più compiutamente trattata.

In questo senso il relatore sottopone alla Commissione le sue conclusioni.

FARINA. L'onorevole relatore ha dimenticato una cosa, che questo disegno di legge segue di poco tempo la legge sulla maternità. Perché viene ora questo disegno di legge e non è venuto prima? Perché prima questo problema non esisteva. Il problema esiste soltanto ora. I datori di lavoro, quando una ragazza si sposa, prevedono che avrà dei figli e dovranno quindi affrontare le spese previste dalla legge, sulla maternità, ed allora con un pretesto le licenziano. Questo è diventato già uso comune nei grandi centri dove la mano d'opera femminile, particolarmente nel campo tessile, ha uno sviluppo abbastanza grande; questo disegno di legge nasce proprio da questa esigenza. Non si tratta di menomare la donna, si tratta invece di dare la possibilità a queste

ragazze che si sposano di continuare a lavorare perchè altrimenti verranno licenziate. Se noi non approvassimo questo disegno di legge, apriremmo la porta ad una serie di illegalismi che metterebbero la donna in condizioni di inferiorità.

Per gli uomini non è necessario: gli uomini non portano in grembo il nascituro.

JANNUZZI, *relatore*. Desidererei sapere come lei, onorevole Farina, crede che queste donne possano beneficiare praticamente di una legge di questo genere. Lei, infatti, dice: il licenziamento è dato dal datore di lavoro in previsione della maternità. Ma qui c'è il divieto a licenziare solo in occasione del matrimonio, il che significa che 10 o 20 giorni dopo il matrimonio, quando la maternità non ha cominciato ancora a manifestarsi (evidentemente si manifesta dopo un certo periodo) il licenziamento dovrebbe poter avvenire.

E poi vi è l'altra obiezione: chi vieta al datore di lavoro in un contratto a tempo indeterminato di predisporre il licenziamento senza specificarne i motivi?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Al limite volendo assicurare efficacia alla legge si dovrebbe stabilire che chiunque passa a matrimonio deve avere il diritto al mantenimento in servizio per tempo indefinito.

PALUMBO GIUSEPPINA. Vorrei far notare all'onorevole relatore che la senatrice Merlin non ha presentato questo progetto di legge per un capriccio, ma lo ha presentato perchè avvengono questi licenziamenti quando le donne si sposano. E ciò avviene specialmente nelle banche e negli istituti di assicurazione che hanno delle clausole nei loro contratti che prevedono il caso di risoluzione del contratto di lavoro in conseguenza del matrimonio della lavoratrice ed avviene anche e particolarmente nei grandi stabilimenti tessili della provincia di Varese. Noi abbiamo avuto infatti delle segnalazioni in questo campo: i licenziamenti nelle aziende tessili sono avvenuti dopo l'approvazione della nostra legge sulla maternità.

Ora, onorevoli colleghi, dobbiamo tener presente che la Costituzione all'articolo 13 afferma che tutti sono eguali innanzi alla legge e pertanto anche innanzi alle leggi del lavoro. Mi sembra quindi che, in armonia con questo

disposto della Costituzione e con la nuova protezione sociale concessa alle donne dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri che abbiamo già approvato in questa Commissione, si debba anche stabilire il divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro per le donne che si sposano.

Anche ammettendo che questo disegno di legge non sia formulato nel modo migliore, occorre peraltro arrivare allo scopo che l'onorevole proponente si è prefisso e dovremo in tal senso trovare una formula da inserire o da aggiungere al disegno di legge in difesa delle lavoratrici che si sposano. Occorre insomma affermare che le donne, siano sposate o meno, hanno il diritto di lavorare e che è fatto divieto di licenziarle quando siano passate al matrimonio, abbiano o non abbiano figli, perchè si possono dare dei casi in cui le donne che si sposano non abbiano dei figli e non è pertanto giusto che i datori di lavoro, per il timore di dover sottostare alla legge sulla protezione della maternità delle lavoratrici, le licenzino.

BEI ADELE. A me sembra che, sia pure con alcune modifiche di forma questa legge debba essere approvata così da integrare la legge sulla maternità che secondo noi difetta ancora in molte parti. Del resto a questo proposito è stata presentata proprio questa mattina una legge aggiuntiva per concedere alle lavoratrici madri mezzadre quei benefici che ricevono le altre lavoratrici. Con questa legge la senatrice Merlin vuole ovviare ad una serie di inconvenienti che si sono già verificati nel nostro Paese ed io penso che il relatore avrebbe potuto portare qui gli elementi di fatto che spiegano il perchè di questa legge. Continuamente si verifica che donne che si sposano vengono licenziate e di recente un datore di lavoro ha chiesto alle giovani lavoratrici di impegnarsi a non sposarsi per due anni se volevano essere assunte. E molti altri fatti di questo genere si verificano di frequente tanto che molto spesso ci sentiamo chiedere una protezione per fatti simili. Penso perciò che la legge sia pure con delle modifiche di forma debba essere approvata.

ANGELINI CESARE. Comprendo e apprezzo lo scopo nobile che si è prefisso l'onorevole Merlin nel presentare questo disegno

di legge, ma ritengo che, approvandolo così come è, tale scopo non si raggiungerebbe; è vero infatti che licenziamenti delle lavoratrici che si sposano si verificano un po' dappertutto ma certamente il datore di lavoro trova altri motivi, non certo il motivo del matrimonio, per licenziare le lavoratrici. Quindi approvando la legge così come è non si raggiungerebbe lo scopo ed allora bisogna escogitare un altro sistema. C'è poi questo altro fatto, che ancora oggi ci sono in diversi statuti dei gruppi cooperativistici delle norme le quali dicono che la lavoratrice che si sposa deve essere immediatamente licenziata. Così è scritto anche in alcuni contratti di Società assicurative.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma c'è l'azione sindacale per modificare questi patti contrattuali.

ANGELINI CESARE. Nella mia provincia c'è un grande complesso cooperativistico nelle cui norme statutarie è stabilito che le dipendenti che si sposano debbono essere licenziate e finora non è stato possibile modificare questa situazione attraverso l'azione sindacale. Per questo proporrei che l'articolo 1 fosse modificato in questo senso: « Il matrimonio non può costituire giusta causa di licenziamento e di risoluzione del contratto di lavoro e di impiego. Qualsiasi patto in contrario è nullo ». Propongo poi la soppressione dell'articolo 2 e il mantenimento dell'articolo 3. Credo che con ciò si possa arrivare a far modificare quei regolamenti che ancora esistono e che ammettono ancora oggi il licenziamento delle giovani che debbono contrarre matrimonio.

VENDITTI. Ma i datori di lavoro licenzieranno lo stesso per un altro motivo.

SALVAGIANI. Rinunziò a parlare dal momento che concordo pienamente con quello che ha detto il senatore Angelini.

D'ARAGONA. Le preoccupazioni che hanno ispirato i presentatori del disegno di legge sono effettivamente fondate; il datore di lavoro infatti che ha davanti a sé la possibilità di scegliere tra una donna che non gli pesa per causa della maternità e quella che gli pesa, preferisce quella che non lo obbliga a dover pagare l'80 per cento del salario per cinque mesi senza avere il lavoro. Ma la difficoltà sta nel trovare una soluzione efficace di questo

problema. Si può infatti ovviare ai casi ricordati dal senatore Angelini, di statuti cioè che sono in contrasto con l'orientamento delle leggi moderne, ma al di là di questo non vedo cosa altro si possa fare, perchè anche quando noi avessimo votato una legge la quale dice che è proibito licenziare le donne in caso di matrimonio non avremmo concluso assolutamente nulla, perchè il datore di lavoro lascerà passare magari un mese dopo il matrimonio e poi licenzierà la donna sposata, oppure la licenzierà un mese prima ed allora sarà la stessa cosa; ammenochè questa legge non abbia efficacia per tutta la durata del matrimonio, ma allora entriamo nel campo della stabilità di impiego per le donne che hanno marito. Ora, come si esce da questa situazione? Mi auguro che ci sia qualcuno che sappia trovare una norma precisa che possa disciplinare perfettamente la situazione della donna lavoratrice in occasione del matrimonio. Sinceramente però devo confessare che una soluzione di questo genere io non la vedo.

MONALDI. Tutte le osservazioni e i rilievi dell'onorevole relatore sono indubbiamente giustificati; ma, d'altra parte, anche l'osservazione dell'onorevole Angelini ha il suo notevole peso. È verissimo, onorevole D'Aragona, che per i datori di lavoro cosiddetti privati questa legge non sarebbe operante, ma può tuttavia costituire un richiamo al senso morale; in ogni modo poi essa sarebbe operante per gli Enti. A questo proposito anzi intendo riferirmi ad una situazione particolare: l'Istituto di previdenza sociale in altri tempi aveva stabilito nel suo regolamento che le infermiere che passavano a matrimonio non potessero conservare il posto di lavoro. Da qualche tempo è stata abolita questa disposizione. Perchè esisteva questa disposizione allora? Evidentemente perchè il peso della maternità avrebbe menomato il rendimento del lavoro e avrebbe anche interrotto per un certo tempo il lavoro delle infermiere. In modo particolare poi la disposizione era fatta in vista di un'altra situazione: le infermiere erano allora delle collegiate e non si poteva pensare che potessero rimanere collegiate quelle infermiere che fossero passate a nozze. Oggi questa disposizione è stata eliminata senza gravi inconvenienti per l'andamento dei lavori delle infermiere. Abbiamo

eliminato il collegiamento per le infermiere che passano a nozze e la situazione è stata adeguata così a un principio morale che è palese nelle coscienze di tutti.

Noi ci troviamo ora di fronte ad Enti statali e parastatali, molti dei quali stabiliscono nei loro statuti che non possono essere accolte donne che passano a matrimonio. Tale disposizione deve essere eliminata. In questo senso la legge può essere veramente operante.

Mi associo quindi a quanto ha detto il collega Angelini.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge ridurrà le assunzioni femminili del 70 per cento.

MONALDI. Con questa legge riaffermiamo senza dubbio un principio morale e ciò sarà un richiamo ed uno stimolo per gli altri. Ecco perchè vorrei che il relatore rivedesse anche da questo punto di vista la situazione. Mi preoccupa anche di un altro problema. Al secondo comma del primo articolo è detto che la disposizione si applicherebbe entro certi limiti anche alle domestiche addette ai servizi familiari. Ho parlato del collegiamento per quanto riguarda le infermiere e dovrei dire altrettanto per le domestiche. Ma è ben difficile pensare che una domestica possa lasciare la casa ed accudire egualmente ai lavori domestici. Ed allora per questa categoria mi sembra che sia impossibile attuare le disposizioni di legge proposte.

VENDITTI. Noi dovremmo quindi dichiarare nulle le disposizioni statutarie cui si riferisce la proposta del senatore Angelini. Altro non possiamo fare perchè per tutto il resto la legge non potrà mai essere operante.

MONALDI. Non sarà operante ma costituirà almeno un richiamo morale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sugli aspetti giuridici oltre che su quelli sociali del disegno di legge. Il relatore ha esattamente impostato il problema. Quale è il regime che regola la durata del rapporto di lavoro e la sua risoluzione? È un regime duplice; contratto a tempo determinato con prefissione di termine, e in questo caso l'evento matrimonio non può in alcun modo determinare la risoluzione del rapporto (su questo non mi pare ci possa

essere il minimo dubbio e quindi sarebbe inutile qualunque disposizione di legge al riguardo), e contratto a tempo indeterminato: per questo è prevista la indicazione della causa di licenziamento esclusivamente per certe conseguenze penali che ne derivano e nel caso dell'articolo 2119, esattamente ricordato dal relatore. Per il licenziamento che pone termine al rapporto di lavoro a tempo indeterminato non vi è necessità di indicare i motivi. Quindi quando si dice: non si può licenziare a motivo del matrimonio si dice una cosa assolutamente inutile perchè si può licenziare senza indicare alcun motivo. Le sole conseguenze sono quelle dell'indennità. Si dice che sarebbe in atto un fenomeno di licenziamenti per causa di matrimonio. Io debbo per la verità dire che il fenomeno non ha acquistato affatto una ampiezza preoccupante; c'è stato qualche caso, per esempio quello della Banca commerciale. Ma per questa ipotesi soccorre una attività diversa da quella legislativa e precisamente l'azione sindacale, perchè quando si verificano casi di questo genere sono le organizzazioni sindacali che devono intervenire, invocando eventualmente l'intervento dei pubblici poteri, in questo caso del Ministero del lavoro. Noi come Ministero siamo infatti più volte intervenuti, abbiamo svolto azione di persuasione e siamo riusciti a ridurre l'ampiezza del fenomeno. Questo è quello che si può fare e non va dimenticato che il licenziamento arbitrario indiscriminato individuale da parte del datore di lavoro trova oggi una remora precisamente negli accordi sindacali. Come la Commissione sa, è stato stipulato un concordato interconfederale tra la Confederazione dell'industria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e norme dello stesso genere esistono in forma più o meno identica per altri settori per cui quando si verificano licenziamenti individuali, quale che sia il motivo, c'è tutta una procedura per poter evitare quei licenziamenti che non fossero giustificati. Quindi attraverso questo strumento sindacale si possono raggiungere effetti molto più vasti di quelli che sarebbero possibili mediante la legge, perchè nella legge occorre necessariamente rifarsi a certi principi di tecnica legislativa e di ordine giuridico, mentre nell'azione di ordine sindacale-contrattuale, valgono prin-

cipi di equità che permettono interventi molto più efficaci. Mi pare che questa legge potrebbe essere fatta in un solo modo, cioè non nel senso di dire che non si può essere licenziati in occasione del matrimonio ma di dire addirittura che quando uno si sposa conserva indefinitamente il suo posto di lavoro; non credo però che questo principio possa essere affermato date anche le norme relative, per esempio, alla occupazione stagionale. Nella legge si parla perfino delle braccianti agricole che hanno un rapporto giornaliero; non so come si possa conservare il posto a chi ha un rapporto giornaliero. Per quanto riguarda poi il problema sollevato dal senatore Angelini, relativo cioè agli Enti pubblici, il mezzo più semplice per risolverlo è quello di spingere gli Enti stessi a modificare quegli articoli del loro regolamento che dispongono il licenziamento delle donne che si sposano. Capirei quindi che la Commissione formulasse un ordine del giorno per invitare il Governo ad intervenire in via amministrativa per la modifica di tutti quei regolamenti di istituzioni pubbliche o comunque sottoposte alla vigilanza dello Stato in cui siano contenute clausole di questo genere. Vorrei poi richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra esigenza: guardiamoci dall'intervenire nel settore del pubblico impiego perchè evidentemente in quel campo valgono disposizioni di altro genere. Vi è lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, lo stato giuridico degli impiegati dei Comuni e delle Provincie ed a me non risulta che in alcuna di queste disposizioni di legge sia ammesso il licenziamento per causa di matrimonio. Comunque bisognerebbe studiare tutto il regime che regola i rapporti di impiego pubblico per i diversi settori ed Amministrazioni per promuovere eventualmente la modifica di qualche disposizione. Vorrei anche accennare a ragioni sociali che non dobbiamo dimenticare. È stato ricordato che il Senato e la Camera hanno approvato la legge sulla maternità. Ora questa legge impone degli oneri economici; questi oneri però non rappresentano un incentivo al licenziamento perchè non gravano sul singolo datore di lavoro ma mutualisticamente su tutta la categoria dei datori di lavoro cosicchè avere alle proprie dipendenze una donna maritata che potrà avere figli o una che non è ma-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª RIUNIONE (19 aprile 1951)

ritata, è indifferente perchè anche un datore di lavoro che non ha alcuna donna maritata deve pagare lo stesso il contributo. Quindi, in effetti, salvo il caso, di una offensiva generale dei datori di lavoro per ottenere una riduzione dei contributi, il che è da escludere, non vi è alcun incentivo al licenziamento. Vi sono però una serie di limitazioni specialmente in ordine al divieto di licenziamento per un anno che rappresentano indubbiamente motivo di preoccupazione per i datori di lavoro che sono esposti ad una fluttuazione continua da parte delle loro maestranze femminili. Se ora al divieto del licenziamento fino ad un anno dopo il parto, durante tutto il periodo della gestazione e del puerperio, si aggiungesse una nuova limitazione stabilendo il divieto di licenziamento anche in occasione del matrimonio si correrebbe il rischio di vedere che le donne non sono più assunte affatto ed allora si dovrebbe arrivare ad una legge con cui stabilire un imponente di lavoro femminile per giungere ad una occupazione integrale. Attraverso la legge sulla maternità abbiamo dato la più ampia tutela al lavoro femminile, specialmente in ordine a questo fenomeno così alto e nobile della maternità, ma guardiamoci dall'introdurre norme che appesantiscano troppo il rapporto di lavoro femminile perchè altrimenti la fatale conseguenza sarà l'esclusione delle donne dal lavoro e io credo che la Commissione non vorrà affrontare un rischio di questo genere. È stato questo della senatrice Merlin un nobile intento, l'affermazione di un principio sociale che ci trova tutti concordi; ma questo principio morale non può essere fatto valere che attraverso l'azione sindacale e l'intervento degli organi di Stato per quanto riguarda le istituzioni pubbliche. Un ordine del giorno che esprimesse questa esigenza potrebbe essere accettato dal Governo e probabilmente porterebbe a risultati concreti quali quelli ricordati dall'onorevole Monaldi, senza esporre ancora una volta le donne ad una discriminazione in materia di occupazione.

PISCITELLI. Può darsi che altre volte, parlando qui abbia prodotto nei colleghi l'impressione che io appartenga ad una di quelle categorie cosiddette di reazionari, ed è potuto apparire — ma non è vero — che io sia contro i lavoratori. La verità è esattamente il con-

trario. Ricordo ai colleghi che io vengo dal lavoro, quasi manovale, ed ho dovuto sempre provvedere alle necessità della vita col mio lavoro e tuttora vivo solo del mio lavoro. Nessuno più di me può sentire quello che è il lavoro e la protezione che esso deve avere. Ma pare a me che a noi accada qualcosa di simile a quello che accade a colui che da una stanza chiusa vuole guardare tutto il mondo attraverso il foro della serratura: guardiamo unilateralmente i problemi, come i cavalli che camminano con i paraocchi. Ci preoccupiamo dei singoli problemi, animati dai migliori sentimenti con l'intendimento di proteggere alcune situazioni contro eventuali ingiustizie future o contro ingiustizie in atto. Così quando si è verificato il caso che una ragazza passata a matrimonio sia stata licenziata prendiamo dei provvedimenti per impedire che il fatto si ripeta. È qualcosa di simile a quello che accadrebbe se, per impedire i danni dell'inondazione, si volesse sbarrare il corso del fiume invece di agevolarne il corso naturale verso il mare. Le osservazioni che ha fatto il Sottosegretario di Stato sono gravi; e questo è un argomento grave. Ma io vorrei andare un po' alla radice.

Certo, il discorso sarebbe molto lungo perchè si tratterebbe di stabilire fino a che punto debba intervenire uno Stato moderno, amministrato con criteri morali e anche cristiani. Secondo il mio parere, la donna una volta che è diventata sposa non dovrebbe mai più lavorare per conto suo, perchè al capo famiglia dovrebbe essere fatta una condizione economica (magari con l'intervento dello Stato), tale da permettere l'elevamento materiale morale e cristiano della famiglia, senza che anche la madre sia costretta a dare essa stessa il suo lavoro fuori della famiglia. A questo vorrei arrivare. È un'utopia, lo so, ma dico questo semplicemente perchè siano chiari i miei sentimenti. Ed esaminiamo ora la Costituzione della Repubblica là ove stabilisce il diritto al lavoro. Io non sono mai riuscito ad intendere che cosa significhi questo diritto al lavoro, perchè il lavoro è stato sempre un dovere, non un diritto. Il lavoro è tale in quanto importa sacrifici, sofferenze e non credo che alcuno abbia mai potuto pensare che il lavoro sia un diritto. Evidentemente quando la Costi-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª RIUNIONE (19 aprile 1951)

tuzione afferma questo intende dire qualcosa di diverso, intende dire cioè che la Repubblica assicura a tutti di partecipare alla divisione del reddito nazionale, cioè dei prodotti della economia del Paese. Tutti hanno diritto di parteciparvi. Ordinariamente ci si partecipa con il lavoro per cui, come conseguenza, discende che quando taluno non trova il modo di partecipare a questa tavola comune attraverso il lavoro bisogna che vi partecipi in altra maniera. Questo dovrebbe essere lo scopo di tutte le leggi sociali. Dunque, dovere di lavorare, non diritto, dovere di concorrere a mettere assieme quella grossa torta che poi deve essere distribuita fra tutti con la massima equità, possibilmente in perfetta identità, il che però non è possibile in senso assoluto. Perciò anche il lavoro delle donne ha questa duplice funzione: di partecipare alla creazione della ricchezza nazionale e quindi di concorrere alla ripartizione di questa produzione. Si consideri che fra le nostre popolazioni non si vede con simpatia il fatto che le donne lavorino perchè si preferirebbe che esse restassero in casa a portare avanti il *menage* familiare. Ma credete voi che quando le banche stabiliscono che la donna sposata non deve essere più impiegata lo facciano soltanto per un capriccio? La donna che si sposa non deve essere più impiegata perchè quel servizio che essa prima compiva non è ora più conciliabile con la sua nuova funzione.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ma quando fa la dattilografia non vedo quale inconciliabilità ci possa essere.

PISCITELLI. Io non cito casi particolari perchè si scenderebbe ad un esame di dettaglio. Io dico che questi Enti se introducono certe disposizioni debbono avere delle buone ragioni di carattere economico per farlo; nel senso di rendere il più produttivo e ordinato possibile il lavoro che devono compiere. La verità è che qualunque lavoro deve concorrere nella maggiore misura ad accrescere la produzione nazionale e quando un datore di lavoro vuole disciplinare le cose in una certa maniera, perchè più confacente all'andamento della sua azienda, concorre davvero ad incrementare la produzione nazionale. Da ciò consegue che quando si stabilisce che la donna sposata non può più dare il suo lavoro in un determinato am-

biente non lo si fa per un capriccio ma per una ragione di carattere economico indubbiamente valida. Pensate poi all'influenza che questo problema può avere sulla disoccupazione. Ci sono famiglie in cui il marito è impiegato, la moglie è impiegata, la figlia è impiegata. Questi fatti il popolino li disapprova moltissimo perchè c'è molta altra gente che è disoccupata.

MONALDI. Questa è un'altra questione.

PISCITELLI. Dicevo: è il popolino che nota questo, che vi siano cioè quattro o cinque persone della stessa famiglia che sono occupate mentre in altre tutti sono disoccupati. Ma non ci accorgiamo che a cominciare dal Ministero del lavoro fino a noi tutti non ci occupiamo veramente dei problemi del lavoro ma dei problemi di coloro che sono già lavoratori in atto, di coloro cioè che sono già occupati. In altri termini noi vogliamo sempre tutelare le condizioni di coloro che hanno una occupazione, che hanno un lavoro, mentre di coloro che sono disoccupati non ce ne occupiamo mai.

Io vedo tutti i giorni (non se ne abbiano a male gli amici di sinistra) tutti i giornali di estrema sinistra pieni di strepiti contro lo Stato e per esso contro il Governo che non provvede alla disoccupazione. Sarebbe lo stesso che dire: piove, Governo ladro! Non provvede alla disoccupazione lo Stato, ma chi è lo Stato? Ma ci siamo mai domandati chi è lo Stato? In genere, parlando dello Stato, ci si riferisce al Ministro del tesoro che deve spesso raccogliere le bastonate da tutte le parti. Egli è il nemico di tutti, degli impiegati in particolar modo, perchè non vuole dare denaro. Ma non comprendiamo che lo Stato siamo noi, sempre noi? Lo Stato significa tutti i cittadini. Il Ministro del tesoro, questo povero uomo che sopporta le invettive di tutti, esercita la funzione che una volta esercitava il Parlamento, perchè i Parlamenti sono sorti per questo, per impedire al Capo dello Stato di mungere troppo i cittadini. Adesso si è capovolta la situazione: sono i Parlamenti che continuamente chiedono ulteriori spese da parte dello Stato. Questa è la realtà effettiva delle cose che noi dobbiamo considerare.

Ma tornando al merito della discussione che ci interessa, credete voi che i datori di lavoro si interessino molto a sapere se i con-

tributi assicurativi aumentano o scendono? In realtà se ne preoccupano per un'altra ragione, perchè c'è una categoria di datori di lavoro che riesce a sfuggire ai contributi assicurativi. Ed allora avviene questo: i contributi assicurativi sono imposti come tutte quante le altre imposte, malamente applicate con un congegno farraginoso; ma il prezzo di vendita dei prodotti porta in se stesso i contributi che sono stati pagati sotto forme diverse di imposta e in definitiva con tutti questi provvedimenti che facciamo in favore di questa o quella categoria arriviamo a gravare su quella povera gente che non può partecipare alla distribuzione del reddito nazionale con la mercede del proprio lavoro; eppure deve vivere, e vive, in un modo o nell'altro, ma pagando, come tutti gli altri, quelle imposte che si trovano conglobate nel prezzo del pane. Questa è la realtà delle cose.

Discorso troppo lungo in rapporto a quella che è la questione di cui ci stiamo occupando, ma pur sempre troppo breve per l'importanza del fenomeno.

E vengo alla conclusione: noi non dobbiamo intralciare quella che è la libera iniziativa fino a quando vogliamo vivere in uno Stato che vuole fondare la sua produzione sulla libera iniziativa. E dirò un'altra cosa, piaccia o non piaccia: noi stiamo facendo, e non soltanto in Italia, la peggiore delle politiche economiche che si possano fare. La cosiddetta economia mista... (*Commenti*). Vado troppo lontano, avete ragione. Concludo.

La conclusione mia è questa: sono nettamente contrario a questo disegno di legge, non perchè io sia contrario alle finalità che esso si propone, ma perchè un disegno di legge di questa specie è simile ad altri innumerevoli disegni di legge che pur mossi dalle migliori intenzioni finiscono col conseguire l'effetto diametralmente opposto a quello che si propongono.

BITOSSI. Io non starò certamente a confutare le tesi giuridiche e costituzionali che il collega Piscitelli ha sostenuto ora. Dirò solamente che quando la Costituzione afferma che il cittadino italiano ha diritto al lavoro, intende dire che lo Stato deve mettere in condizione tutti i cittadini italiani di poter lavorare, di dover lavorare.

Dice il collega Piscitelli: come? Non solo rivolgendosi al Ministro delle finanze o al Ministro del tesoro, ma facendo una saggia e sana politica economico-finanziaria che indirizzi il nostro Paese a possibili assorbimenti di mano d'opera, più numerosi di quelli che non siano attualmente.

Comunque, siccome attraverso questa discussione noi andremmo molto lontano, io mi limito a fare queste affermazioni appunto perchè, non fatte, potrebbero far pensare al collega Piscitelli che noi abbiamo accettato la interpretazione che egli ha voluto dare a questo importante articolo della Carta costituzionale.

Ed entro senz'altro nel merito del problema che ci interessa. L'onorevole Sottosegretario al lavoro giustamente ha detto che, il disegno di legge, così come è formulato, non tutela a sufficienza quelle lavoratrici, che, nell'atto di contrarre matrimonio, possono venire licenziate. Perchè? Perchè la motivazione che può determinare il licenziamento può essere varia, può essere diversa. È certo che quel datore di lavoro che mettesse sulla lettera di licenziamento: ti licenzio perchè contrai matrimonio, darebbe prova di non conoscere il suo mestiere e di avere una buona dose di ingenuità che naturalmente andrebbe contro i suoi interessi. Il datore di lavoro che vuole eliminare una lavoratrice per le conseguenze che può portare, dopo il matrimonio, la legge sulla maternità, trova un altro qualsiasi pretesto è la licenzia. Quindi la legge secondo me va, all'articolo 2, corretta e modificata, in maniera tale da permettere alla donna lavoratrice, che riesca a dimostrare che una intimazione di licenziamento è stata fatta a causa del suo matrimonio di evitare il licenziamento stesso.

Ma, d'altra parte, io credo che sia necessaria questa legge e lo spunto per dimostrare questa necessità me lo ha dato proprio l'onorevole Sottosegretario di Stato al lavoro quando ha detto: non attraverso una legge, ma attraverso una azione sindacale possiamo tutelare queste lavoratrici. Ora noi sappiamo che la nostra legislazione è imperfetta in materia di licenziamento, noi sappiamo che l'articolo 2119 del Codice civile non assicura sufficienti garanzie in materia di licenziamento. L'articolo 2119 afferma che nella eventualità di un licenzia-

mento in tronco, quindi senza trattamento di quiescenza, è in facoltà dell'interessato di ricorrere alla Magistratura affinché riconosca se il licenziamento sia giustificato o meno. Ma ciò nel senso che qualora il magistrato riconosca che il licenziamento è stato ingiustificato si concede il trattamento di quiescenza. Ma il licenziamento peraltro è di fatto avvenuto. Ora quando un datore di lavoro per cause varie e, in questo caso, per causa del matrimonio licenzia una lavoratrice, è logico che le dà il trattamento di quiescenza, è ben disposto a darglielo; trova una scusa qualsiasi la licenzia e fa poi il bel gesto di concederle quelle poche centinaia di lire che le spetterebbero se il licenziamento fosse avvenuto per causa dipendente dalla volontà della lavoratrice.

Azione sindacale - si dice - ma poniamo il caso che venga licenziata una dipendente per il palese, aperto, chiaro motivo che vuole contrarre o ha contratto matrimonio: si deve fare un'azione sindacale, si deve mettere in sciopero uno stabilimento, un'azienda, un istituto che può avere 100, 1.000 dipendenti solo per impedire un licenziamento? I lavoratori, in un caso analogo, per quel senso di responsabilità che sempre li ha distinti, in linea di massima non fanno una azione sindacale a meno che non si tratti di difendere una questione di principio. Ma allora non è il problema singolo che determina l'agitazione sindacale, ma - come ho detto - è la questione di principio. Se noi entrassimo in quest'ordine di idee, avremmo sistematicamente in tutte le aziende industriali, commerciali e negli istituti previdenziali, del personale in agitazione per evitare che un datore di lavoro, all'atto che un impiegato contrae matrimonio, possa licenziarlo. Spetta quindi al legislatore di correggere, nel comune interesse, questo indirizzo, cosa peraltro possibile solo attraverso una modifica dell'articolo 2119 del Codice civile, modifica che potrebbe mettere i lavoratori in condizione di ricevere una maggiore garanzia.

Ma voglio aggiungere ad ogni modo una precisazione. Quando io ho parlato del settore dell'industria, forse ho commesso un errore, perchè nel settore dell'industria dopo un lungo periodo di lotte e di agitazioni, siamo riusciti

a giungere con le organizzazioni dei datori di lavoro, ad un accordo per quanto riguarda i licenziamenti individuali, accordo che prevede, sia pure con alcune sfumature negative, la giusta causa per il licenziamento. Pertanto, nel settore dell'industria, la donna che vuole contrarre matrimonio e viene licenziata, se non sotto questo titolo, sotto altri titoli, ha facoltà anche essa di difendersi richiamandosi al contratto che è stato firmato con la controparte nel settore dell'industria. Ma se nel settore dell'industria vi è stata questa possibilità, negli altri settori non vi è stata questa possibilità, nè vi sarà mai, particolarmente nel settore delle banche, malgrado che le organizzazioni sindacali abbiano fatto richiesta di applicazione, per quei settori particolari, di un qualche cosa di analogo a quello che è stato concordato con la Confindustria. Perchè non è possibile applicarlo? Perchè il contratto, per esempio, del personale delle banche dà la facoltà al datore di lavoro di licenziare il proprio dipendente senza specificare il motivo. È un settore molto delicato e a volte vale forse la pena di non andare a scoprire il motivo che ha determinato il licenziamento per non colpire moralmente quell'impiegato dopo averlo già colpito materialmente col licenziamento. Ad ogni modo il contratto nazionale è fatto così ed io sono certo che gli istituti bancari lotterebbero a fondo per impedire che questo articolo del contratto venisse modificato.

Quindi l'applicazione, anche in questo settore, dell'accordo stipulato con la Confindustria stabilirebbe un tale caos, una tale lotta che non so dove si andrebbe a finire. Ragione di più, quindi, per cercare di individuare determinate lacune nella legislazione sociale ed attraverso una legge impedire per lo meno questo sopruso.

Come risolverei pertanto la questione? Approvando gli articoli del disegno di legge in esame e introducendo un emendamento all'articolo 2, che stabilisca che le lavoratrici indicate nell'articolo 1 non possono essere licenziate se dimostrano che il licenziamento avviene per causa di matrimonio. Cioè dando la facoltà e la possibilità alle lavoratrici, attraverso gli organi che io non ho voluto qui indi-

care, di dimostrare che il licenziamento avviene a causa di matrimonio.

JANNUZZI, *relatore*. Ma è una formula poco chiara!

BITOSSÌ. Allora cerchiamo di trovare un'altra formula più chiara. Comunque troviamo una formula che dia la possibilità al magistrato di intervenire quando la causa è manifesta. Non è a caso che la senatrice Merlin ha presentato questa proposta di legge, l'ha presentata perchè alcuni datori di lavoro lungi dal ricorrere a sottigliezze lo hanno detto apertamente; ci sono alcuni settori dell'industria tessile dove il datore di lavoro ha fatto delle ordinanze, e le ha affisse nella tabella all'ingresso degli stabilimenti, dove è detto che se una lavoratrice contrae matrimonio viene licenziata. Ora se questo datore di lavoro licenzia una ragazza dieci giorni prima del matrimonio, non vi è dubbio che egli ha messo in atto quello che era il suo pensiero, che aveva già manifestato apertamente. La Banca commerciale, ad esempio, lo ha detto e lo ha fatto chiaramente. Io credo che una legge, in questa maniera, verrebbe a bloccare il proseguimento di questi licenziamenti. Ad ogni modo, se la mia formula non vi piace, troviamo un'altra formula più precisa e categorica; penso però che nell'interesse delle donne lavoratrici e soprattutto nell'interesse della legge sulla maternità, se non vogliamo che si facciano delle leggi e che nessuno le applichi, si debba trovare una formula precisa che esprima più esattamente questo concetto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe ancora, ad ogni modo, la proposta del senatore Angelini.

JANNUZZI, *relatore*. Secondo la proposta del senatore Angelini dovrebbe essere dichiarato nullo ogni patto contenuto, evidentemente, in contratti di lavoro privati, sia individuali sia collettivi, sia in statuti o regolamenti, che indichino il matrimonio come giusta causa di licenziamento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ci sono dei casi particolari su cui è stata richiamata l'attenzione della Commissione: la Banca commerciale tradizionalmente aveva il 3 per cento di personale femminile; attraverso assunzioni avvenute nel corso di un certo numero di anni, in special modo durante il periodo bel-

lico, questa percentuale salì al 12 per cento; sorse poi la necessità di assumere ex combattenti, reduci ed assimilati, poi è venuta la legge sulla assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e la Banca commerciale ha ritenuto di dover portare la percentuale femminile ad una misura più bassa, ma questo non per privarsi di dipendenti, ma per assumere personale di quelle determinate categorie che riteneva avessero un diritto maggiore alla occupazione. Non ha licenziato peraltro tutte le donne maritate, ma solo quelle che appartenevano a nuclei familiari in cui c'era già un'altra persona occupata; dove c'era una donna maritata il cui marito era occupato, questa veniva licenziata e veniva invece mantenuta in servizio, ad esempio, la donna maritata con marito disoccupato o quella non sposata che fosse però sostegno della famiglia. Io ho già ricordato che il Ministero è intervenuto e ha cercato di limitare, e ha notevolmente limitato, il numero di questi licenziamenti, ma ho voluto spiegare la faccenda della Banca commerciale per mostrare che il più delle volte non è il matrimonio la causa del licenziamento, ma è la necessità di alleggerirsi di personale o piuttosto la necessità di sostituire questo personale non bisognevole con altro appartenente a categorie particolarmente benemerite.

Ora noi dobbiamo guardarci bene dal rendere eccessivamente rigida la disciplina di questa materia, altrimenti correremmo da una parte il rischio di danneggiare le donne e di impedire dall'altra quel flusso di mano d'opera che in certe occasioni e in certi settori può essere necessario.

SACCO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Angelini, considerazioni che ha ripreso anche l'onorevole Sottosegretario. La questione potrebbe infatti risolversi nel senso di devolvere tutto alla competenza del magistrato, ma anche così facendo, giungeremmo, in rapporto alla ricerca della giusta causa e all'onere della prova, a dei problemi che questo disegno di legge non potrebbe risolvere certamente. Nel caso poi in cui sia preventivamente previsto che una lavoratrice debba essere licenziata a causa del matrimonio, allora occorre un'azione sindacale di difesa, ravvisandosene gli estremi, azione sindacale

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª RIUNIONE (19 aprile 1951)

che non può e non deve essere svuotata da eccessivi interventi legislativi. A che cosa servirebbe infatti il sindacato se non a far riformare regolamenti interni lesivi degli interessi dei propri aderenti? Mi pare quindi che il relatore abbia centrato, dal punto di vista giuridico, il contenuto del disegno di legge, affermando che occorre una revisione degli statuti e dei regolamenti per evitare questo inconveniente.

Aggiungendo quello che ha detto l'onorevole Angelini, mi pare che si possa raggiungere lo scopo che il proponente della legge si prefiggeva ed al tempo stesso non creare storture giuridiche.

JANNUZZI, *relatore*. Si è in realtà un po' divagato: le questioni che sono state poste dal relatore, all'inizio, mi pare che non abbiano trovato risposta sufficiente e soddisfacente. Io mi sono posto questo quesito e su questo quesito insisto: quando si pone il divieto di licenziamento per causa di matrimonio, quanto tempo dura questo divieto e come si fa ad evitare che al posto della indicazione della causa del matrimonio come motivo di licenziamento il datore di lavoro indichi un altro motivo o non indichi nessun motivo? Questo problema io me lo pongo perchè la legge diventi praticamente operante. Fare delle affermazioni di principio in una legge che poi è inapplicabile e che non ha nè possibilità di applicazione nè potere coercitivo da parte della magistratura, mi sembra sia del tutto inutile. Ora l'onorevole Bitossi, che mi ha risposto per ultimo, questo punto non lo ha trattato affatto. Evidentemente noi ci stiamo occupando, come ho detto al principio, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, perchè in quelli a tempo determinato non può essere il matrimonio una giusta causa di licenziamento e nessuno potrà considerare il matrimonio come giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile. Ma poichè questo articolo, cui lei si è richiamato, criticandolo in rapporto alla legge futura, dà la possibilità del licenziamento senza indicazione della causa, e quando sia stata indicata una giusta causa che non è tale dà diritto non alla riassunzione ma soltanto al pagamento delle indennità, mi dica come le norme del disegno di legge proposto dalla senatrice

Merlin Angelina potrebbero distruggere la applicabilità dell'articolo 2119 del Codice civile. Noi dovremmo allora modificare questo articolo, e mi è sembrato che a questo appunto lei mirasse. Ma questo articolo non si occupa soltanto della materia matrimoniale, ma di una materia più vasta: sarò ben lieto il giorno che vedrò un disegno di legge che si propone la modifica dell'articolo 2119; sarò il primo a votarlo se lo riterrò, ma vigendo questo articolo, la disposizione proposta dalla senatrice Merlin sarebbe inoperante. Perchè la legge sia praticamente operante è necessario che voi garantiate a questo divieto una durata che dia una tranquillità ed una sicurezza alla lavoratrice. Chè se questo divieto dovesse durare soltanto per l'epoca del matrimonio (non ho bisogno di ricordare che il matrimonio è un momento, è un sì) e che se il giorno dopo il licenziamento dovesse avvenire per un'altra causa, la legge sarebbe praticamente inoperante. È su questo punto che il collega Sacco ha avuto l'amabilità di condividere il mio pensiero, cosa che del resto ha fatto anche l'onorevole D'Aragona. Su questo punto richiamiamo l'attenzione della Commissione.

E vengo alla proposta del senatore Angelini. Mi pare che la proposta del senatore Angelini urti contro gli stessi inconvenienti che io ho rilevato poco fa. È evidente che dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista morale, dal punto di vista umano questi patti sono nulli, ma d'altra parte — ripeto — credo che noi non lo dobbiamo scrivere in nessuna legge perchè è nella natura stessa delle cose che se uno si sposa non deve essere licenziato, e sarebbe immorale anche da un altro punto di vista, perchè si potrebbero indurre le donne a vivere in concubinato. Ma, onorevole Angelini, mi voglia rispondere sui punti cui ho accennato poco fa: quando noi abbiamo stabilito il divieto di questa norma e quando abbiamo ottenuto che in ogni contratto individuale o collettivo, in ogni statuto o regolamento questa norma non ci sia, potremo forse impedire il licenziamento per altra causa? Penso quindi che sia opportuna una raccomandazione al Governo perchè provveda presso gli Enti pubblici e gli altri Enti soggetti al suo controllo. Quando abbiamo ottenuto che questa norma non ci sia,

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª RIUNIONE (19 aprile 1951)

come lei fa praticamente ad ottenere — ripeto — questi due effetti: primo, che il licenziamento non possa avvenire ugualmente per una altra causa; secondo, che il licenziamento possa essere effettuato all'indomani del matrimonio? I due punti sono questi; finchè voi non avrete garantito una certa durata al divieto di licenziamento e finchè non avrete evitato che in luogo del licenziamento per causa di matrimonio si possa indicare un'altra causa o un altro motivo, come l'articolo 2119 del Codice civile stabilisce, questa legge — ripeto ancora una volta — noi la scriveremo sulla carta, ma non la potremo applicare nella realtà. È insomma inutile che il legislatore sprechi il suo tempo a far leggi inattuabili. Per questi motivi insisto sul mio punto di vista, pregando gli onorevoli colleghi della Commissione che volessero replicare, di rispondere su questi due punti. In particolar modo poi prego l'onorevole Bitossi di riflettere su quanto ho detto. Egli mi dice infatti: bisogna trovare una soluzione, quasi che il relatore stia qui per trovare le soluzioni. In effetti il relatore ha per suo compito quello di illustrare e di commentare il disegno di legge, di esprimere su di esso il proprio modesto parere e di esprimerlo sugli emendamenti. Siete dunque voi che dovete proporre degli emendamenti al disegno di legge in esame: io esprimerò su di essi il mio parere e li approverò o meno, secondo quanto riterrò più opportuno.

Io invece aderendo anche a quello cui ha accennato poco fa l'onorevole Rubinacci avrei preparato un ordine del giorno come affermazione, perchè più che affermazioni in questo campo non possiamo fare, come affermazione di carattere morale, sociale e giuridico. Questo è il testo dell'ordine del giorno: « La X Commissione del Senato in occasione della discussione del disegno di legge proposto dall'onorevole Merlin Angelina in ordine al licenziamento delle donne da impieghi pubblici e privati per causa di matrimonio, dopo ampia discussione, ritenuto che deve considerarsi anti-giuridica, non essendo compresa nella ipotesi di giusta causa prevista dall'articolo 2119 del Codice civile, nonchè contraria a principi morali e sociali ogni norma che in contratti di lavoro o di impiego individuali o collettivi,

in regolamenti o statuti di società o di enti pubblici o privati, considerasse il matrimonio come un legittimo motivo di licenziamento; che a dare il primo esempio nella materia devono essere gli enti pubblici o soggetti alla vigilanza o al controllo di enti governativi; invita il Governo ad intervenire per evitare che gli Enti indicati nell'ultimo punto delle premesse considerino nei loro statuti, regolamenti o nella prassi, il matrimonio come causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Soltanto questo posso proporre alla Commissione. In questo senso il Governo può intervenire, il resto può essere soltanto oggetto di azione sindacale.

VENDITTI. Tutto ciò è compatibile con la proposta Angelini.

BITOSSÌ. Se si pensa che la legge non è applicabile possiamo immaginare quanto lo possa essere un ordine del giorno.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei a questo proposito affermare che un ordine del giorno del genere avrebbe indubbiamente delle conseguenze favorevoli alla causa che preoccupa la Commissione perchè, come è risaputo, statuti di enti pubblici, statuti di cooperative, regolamenti organici del personale di enti pubblici sono tutti sottoposti in generale all'approvazione del Ministero del lavoro o del Ministero del tesoro o di altri Ministeri o di parecchi Ministeri in concerto. Ora di fronte ad un ordine del giorno simile il Ministero del lavoro, quello del tesoro e gli altri Ministeri sarebbero legittimati, esaminando gli statuti per la loro approvazione, ad eliminare quelle clausole. Quindi in effetti avremmo l'affermazione di un principio che il Governo sarebbe perfettamente in grado di eseguire, attraverso l'azione amministrativa conferitagli dalla legge cioè attraverso l'approvazione delle clausole degli statuti e dei regolamenti organici. Per esempio, la cooperativa di cui si preoccupava l'onorevole Angelini è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, il suo statuto deve essere approvato dal Ministero del lavoro e dagli organi della prefettura di Lucca. Ora di fronte ad un ordine del giorno del genere il Ministero o la Prefettura possono invitare la cooperativa a modificare lo Statuto e se non lo facesse pos-

sono nominare un Commissario prefettizio perchè adegui lo Statuto alle norme, diciamo così, di orientamento politico sociale e giuridico che debbono presiedere a questa materia. Quindi mi pare che attraverso l'ordine del giorno proposto dal relatore Jannuzzi per quanto riguarda il settore pubblicistico una possibilità di intervento ci sia. Evidentemente questo non potrà riguardare il settore privatistico ma per questo saranno le organizzazioni sindacali che non metteranno la firma a contratti collettivi che portino clausole in cui il matrimonio è automatica ragione di risoluzione del rapporto di lavoro.

JANNUZZI, *relatore*. Un'altra osservazione dovrei fare. Abbiamo dimenticato per strada l'articolo 3. Io vorrei sapere il pensiero del Governo sull'articolo 3.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Clausole analoghe a quella prevista nell'articolo 3 si trovano nella quasi totalità dei contratti collettivi, quindi si tratta di cosa già stabilita in molti contratti collettivi. Vogliamo fissare questo principio anche per quei settori dove ancora non è stato spontaneamente applicato? Facciamolo pure. Mi rimetto al giudizio della Commissione su questo articolo 3 senza fare obiezioni al riguardo.

ANGELINI CESARE. Sono d'accordo con il relatore Jannuzzi per ciò che si riferisce alla prima parte perchè penso che l'articolo 1 della proposta di legge non sarebbe operante nelle aziende private, ma debbo insistere sulla mia proposta perchè in realtà oggi proprio nelle cooperative e negli istituti controllati dallo Stato accadono fatti del genere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma quanti sono questi istituti? Ce ne sarà uno a Lucca. Non ne conosco altri.

ANGELINI CESARE. Se c'è un caso soltanto tanto meglio, ma se tutti siamo d'accordo sull'antigiuridicità di queste norme inserite nei regolamenti perchè non approviamo un articolo di legge che dia maggior forza al Governo per intervenire? Proprio per il caso che io ho ricordato è stato nominato un Commissario governativo il quale è stato messo al corrente, ma non ha fatto nulla. Insisto quindi nella mia proposta.

BITOSSI. Volevo rispondere all'onorevole Jannuzzi anche perchè egli ha posto degli interrogativi che meritano risposta, ma francamente anch'io mi trovo in difficoltà in quanto partiamo da un articolo del Codice che ci toglie ogni possibilità.

L'articolo 2119 è imperfetto, non è adeguato al momento presente, quindi sarebbe quello che dovremmo modificare. Possiamo noi con una legge interpretarlo diversamente da come comunemente viene interpretato oggi o per lo meno possiamo modificarlo per alcuni aspetti? Io non lo so. Questo potranno dirlo i giuristi. Un fatto è certo: che qualsiasi legge che noi oggi possiamo fare non può altro che essere generica in quanto il datore di lavoro ha una quantità di scappatoie onde poter effettuare quello che desidera fare indipendentemente dalla legge, eccettuato ben inteso il settore dell'industria in quanto c'è un accordo tra le parti. Ora bisogna tenere presente che questa legge noi l'approviamo eventualmente per i datori di lavoro disonesti cioè per coloro che non comprendono, da un punto di vista morale, sociale, sindacale e umano che questo atto non deve essere compiuto; per essi un ordine del giorno non avrebbe nessuna influenza.

L'onorevole Jannuzzi dice che non è suo compito trovare una soluzione; ma è compito di tutti noi. Io nella peggiore delle ipotesi, qualora non si trovasse una formula idonea ad impedire i fatti denunciati, approverei l'emendamento Angelini perchè per lo meno circoscrive il campo. Resterebbero delle scappatoie ma almeno qualcuna verrebbe eliminata. Se votiamo puramente e semplicemente l'ordine del giorno esso rimarrà inefficace. Pregherei quindi la Commissione o di aggiornarsi per vedere se si trova un sistema idoneo o di approvare l'emendamento Angelini, sperando che quei datori di lavoro che fino ad oggi hanno compiuto questi atti, abbiano, in seguito ad una legge, a modificare il loro atteggiamento per il futuro.

VENDITTI. Ritengo che per approfondire le varie proposte che sono state avanzate nel corso della discussione sia opportuno un rinvio.

PRESIDENTE. Io proporrei di scegliere tre o quattro degli oratori che sono intervenuti nella discussione, costituire una Sottocommissione per vedere se si può trovare un accordo

nella formulazione di un nuovo testo sempre sulla falsariga delle proposte fatte.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non mi pare opportuno dare dei mandati, rigidi ad una Sottocommissione. Penso che sarebbe meglio seguire la normale procedura regolamentare. Come può preventivamente impegnarsi la Sottocommissione ad adempiere ad un mandato preciso?

PRESIDENTE. Desidererei conoscere il parere della Commissione sulla proposta di rinvio del senatore Venditti.

FARINA. Sono contro la proposta di rinvio. A me pare che la discussione sia stata molto ampia ed esauriente. Penso che se formassimo una Sottocommissione per trovare una formulazione più esatta rinverremo indefinitivamente questo problema, come è già accaduto per altre questioni che non sono state più risolte. Ora siamo di fronte ad una proposta concreta fatta dal collega Angelini, mi pare che contro di essa non ci sono state delle vere obiezioni. Penso perciò che respingendo la proposta di rinvio possiamo oggi affrontare la votazione sulla legge con gli emendamenti proposti dall'onorevole Angelini.

MONALDI. Sono a favore del rinvio per questa semplice ragione: ci troviamo di fronte ad una proposta concreta che è quella del relatore (rigetto della legge salvo il terzo articolo, su cui c'è un'intesa generica, salvo a decidere se per questa ragione valga la pena di fare un apposito disegno di legge); c'è poi un'altra proposta fatta dall'onorevole Angelini che è stata largamente discussa ma che

non è stata formulata in termini concreti. Ora per dare il tempo di formulare in termini concreti la proposta Angelini e di approfondire la materia, credo che si dovrebbe addivinare senz'altro al rinvio puro e semplice.

GRAVA. Vorrei pregare gli amici giuristi, che hanno trattato così esaurientemente la questione giuridica e con i quali sono consenziente, di esaminare anche l'articolo 1343, perchè ritengo che tutte le clausole di cui si è parlato, che sono state introdotte nei contratti collettivi, siano nulle ed io non capisco perchè i privati non possano adire il magistrato dal momento che tutte le sentenze della Magistratura sono concordi nel dichiarare nullo il licenziamento per causa di matrimonio. Mi sembra quindi che faremmo una legge perfettamente inutile. Io non mi sarei mai sognato che in un contratto collettivo di amministrazioni pubbliche potessero essere incluse queste clausole di risoluzione del rapporto di lavoro a causa di matrimonio.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma non ci sono, c'erano, ma sono state tutte eliminate.

PRESIDENTE. Torniamo alla mozione di ordine sul rinvio. Se nessun altro domanda di parlare pongo in votazione questa richiesta di rinvio della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito di questa discussione si intende rinviato ad una delle prossime sedute.

La riunione termina alle ore 12,15.